

SENATO DELLA REPUBBLICA

I COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio
e dell'interno)

RIUNIONE DEL 22 GENNAIO 1953

(102^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente TUPINI

INDICE

Disegni di legge:

(Seguito della discussione)

« Autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato » (N. 1918) (Di iniziativa del senatore Sinforiani ed altri):

PRESIDENTE	Pag. 849
LUCIFREDI, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i>	850
SINFORIANI	850

(Discussione e approvazione)

« Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali » (N. 2757):

PRESIDENTE	851
BISORI	852
BUBBIO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	852

La riunione ha inizio alle ore 11.

Sono presenti i senatori: Allegato, Armato, Baracco, Bergamini, Bergmann, Bisori, Boggiano Pico, Canaletti Gaudenti, Castagno, Cofari, Donati, D'Onofrio, Fantoni, Fedeli, Franzà, Lepore, Mancinelli, Menotti, Milillo, Minio, Pallastrelli, Ranaldi, Raffeiner, Riccio, Rizzo Domenico, Romita, Sinforiani, Terracini, Tupini e Zotta.

Intervengono altresì il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, onorevole Lucifredi, e il Sottosegretario di Stato per l'interno, senatore Bubbio.

RICCIO, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Sinforiani ed altri: « Autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato » (N. 1918).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Sinforiani ed altri: « Autoveicoli appartenenti alle Amministrazioni dello Stato ».

La Commissione ricorda che l'esame di questa proposta di legge è stato rinviato, nella riunione del 18 dicembre scorso, perchè la Sottocommissione, nominata a suo tempo, doveva redigere il testo definitivo degli articoli, in accordo con gli organi competenti dei vari Ministeri.

Da parte della Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Ufficio studi e legislazione - è pervenuta la seguente lettera:

«In merito ai dubbi insorti, alla 1ª Commissione del Senato, in sede di discussione della proposta di legge Sinforiani sugli autoveicoli appartenenti alla pubblica amministrazione, si osserva quanto segue:

I) il provvedimento dovrebbe limitare la sua efficacia alle sole "Amministrazioni civili" dello Stato. Inserendo tale precisazione all'articolo 1 del progetto, resterebbero escluse, con o senza espressa menzione al successivo articolo 2:

a) le Forze armate (Esercito, Marina, Aviazione, Corpi armati di polizia), alle cui autovetture già si applica una speciale targa;

b) il Senato e la Camera dei deputati, che non rientrano fra le Amministrazioni dello Stato;

II) l'esclusione dovrebbe essere, invece, espressamente affermata per quanto concerne la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio, i Ministri e i Sottosegretari;

III) si dovrebbe introdurre una norma cautelativa che dia facoltà al Presidente del Consiglio di autorizzare particolari esclusioni nei casi in cui esse siano rese necessarie dalla segretezza dei servizi. La cautela si rende necessaria soprattutto per quanto concerne alcuni servizi di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria;

IV) il provvedimento non dovrebbe essere esteso agli enti pubblici, per i quali - a prescindere dalle perplessità che potrebbero insorgere per la concreta applicazione della norma ai casi, pur frequenti, di dubbia natura dell'ente - l'uso della dicitura "servizio di Stato" risulterebbe quanto meno improprio;

V) dato che il problema interessa più Amministrazioni (soprattutto Interno, Trasporti, e Difesa), l'intera materia potrebbe essere più attentamente riesaminata da una apposita Commissione interministeriale composta dai rappresentanti dei dicasteri interessati. Nel frattempo si potrebbe chiedere alla 1ª Commissione del Senato un rinvio della discussione ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. In merito al punto quinto della lettera, debbo osservare che in esso è contenuta una proposta dell'ufficio, che personalmente non condivido.

SINFORIANI. I rilievi dell'ufficio di studi legislativi della Presidenza del Consiglio sono già stati praticamente tenuti in considerazione dalla Sottocommissione. Io credo pertanto che si possano accettare; sarebbe innanzi tutto necessario introdurre nell'articolo primo - già approvato dalla nostra Commissione - l'aggettivo «civili». Infatti, con la dizione «Amministrazioni civili» restano escluse le Forze armate nonchè il Senato e la Camera dei deputati, che non rientrano fra le Amministrazioni dello Stato. Di conseguenza, nell'articolo 2 si dovrebbe provvedere solo all'esclusione per la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio, i Ministri e i Sottosegretari.

Quanto al punto 3º dei rilievi della Presidenza del Consiglio, osservo che la norma cautelativa che si vorrebbe introdurre verrebbe a diminuire la portata della proposta di legge. Tale norma cautelativa, inoltre, sarebbe superflua, secondo me, in quanto la Presidenza del Consiglio, ogni volta che abbia bisogno di automezzi per servizi speciali, potrà chiederli alla Polizia.

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Le macchine della Polizia hanno una particolare targa.

SINFORIANI. Ma la Polizia possiede anche macchine con targa normale, che servono appunto nei servizi speciali.

Pertanto, in proposito, sarei favorevole a che la Commissione approvasse il testo proposto dalla Sottocommissione e che dice: «Nulla è innovato per quanto riguarda gli autoveicoli al servizio dei Corpi di polizia ».

LUCIFREDI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Dal momento che il senatore Sinforiani accoglie alcune delle osservazioni contenute nel promemoria della Presidenza del Consiglio, io penso che si potrebbe rimandare l'approvazione del disegno di legge, dando mandato allo stesso senatore Sinforiani e a me, in qualità di relatore, di compilare la stesura definitiva degli articoli.

Nessuno chiedendo di parlare, metto ai voti questa proposta di rinvio. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali** » (Numero 2757).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni all'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali ».

Il disegno di legge in esame si propone quattro fini distinti. Il primo è di rendere eleggibili le cariche di questo Ente, che è ente di diritto pubblico, mentre fino ad ora le nomine erano di competenza del Governo. Il secondo è di consentire all'Ente di rifare il suo statuto e quindi di fissare quei compiti funzionali meglio rispondenti alle esigenze democratiche dell'Ente stesso.

Il terzo scopo è di rivalutare i contributi che provengono all'Ente in forza di legge. Attualmente l'Ente trae le sue entrate: 1° dalle contribuzioni dei soci; 2° da un contributo ragguagliato al 10 per cento dei diritti erariali sui biglietti di ingresso a carico delle società che gestiscono corse di cavalli o di levrieri; 3° da un diritto fisso di lire 10 su ogni licenza di uccellaggione, di lire 3 su ogni licenza di pesca in acque dolci e di lire 1 su ogni permesso di porto d'armi per uso di caccia. Con l'articolo 7 si propone di portare a 200 lire il diritto per licenza di uccellaggione, a lire 20 il diritto per licenza di pesca in acque dolci a lire 20 il diritto su permesso di porto d'armi per uso di caccia.

Quarto ed ultimo scopo del disegno di legge è quello di non affidare più all'Ente nazionale per la protezione animali la propaganda riguardante la difesa del patrimonio zootecnico, che è compito istituzionale del Ministero della agricoltura e dell'Alto Commissariato per la sanità pubblica.

Ciò premesso, dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'Ente nazionale per la protezione degli animali, istituito con la legge 11 aprile 1938, n. 612, con sede in Roma, ha per scopo di provvedere alla protezione degli animali e di svolgere efficace propaganda di sana zoofilia.

Esso è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e provvede al conseguimento dei suoi fini:

a) vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali, ivi compresi quelli concernenti l'esercizio della caccia e della pesca;

b) assumendo, per la divulgazione dei principi di sana zoofilia, tutte quelle iniziative che siano compatibili con le funzioni proprie dell'ente e che non interferiscano nella sfera di attività di altri enti od uffici;

c) promuovendo il perfezionamento degli ordinamenti legislativi e regolamentari attinenti alla protezione degli animali;

d) collaborando con le autorità centrali e locali nella soluzione dei problemi che abbiano riflesso nel campo della protezione degli animali;

e) curando l'istituzione di locali per l'assistenza ed il ricovero di animali domestici.

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'interno che ne approva i bilanci ed i conti consuntivi, di concerto con quello del tesoro.

(È approvato).

Art. 2.

Sono organi dell'Ente nazionale per la protezione degli animali;

a) il Presidente;

b) il Consiglio centrale;

c) la Giunta esecutiva;

d) il Collegio dei revisori.

L'Ente ha, in ciascun capoluogo di provincia, una Sezione provinciale e può istituire Delegazioni comunali.

Le Sezioni provinciali e le Delegazioni comunali sono rette, rispettivamente, da un Consiglio direttivo e da un Comitato direttivo.

(È approvato).

Art. 3.

Il Presidente ed il Consiglio centrale dell'Ente nazionale, nonché i Consigli direttivi delle Sezioni provinciali ed i Comitati direttivi delle delegazioni comunali sono nominati con sistema elettivo, secondo le norme da stabilirsi nello statuto dell'Ente.

Il Collegio dei revisori è composto di tre membri nominati dal Ministero dell'interno, di cui uno designato dal Ministero del tesoro. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Collegio esamina, entro il mese di settembre, il bilancio preventivo, e, entro il mese di marzo, il conto consuntivo e ne riferisce al Consiglio centrale.

Per le altre attribuzioni del Collegio valgono, in quanto applicabili, le norme previste dall'articolo 2403 del Codice civile e dal regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548.

(È approvato).

Art. 4.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per la protezione degli animali provvederà a disciplinare, con proprio statuto, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con quello per il tesoro, sentito il Consiglio di Stato, l'organizzazione ed il funzionamento centrale e periferico dell'Ente medesimo, in conformità delle norme della presente legge.

(È approvato).

Art. 5.

Il Consiglio centrale dell'Ente nazionale può essere sciolto con decreto del Ministro per l'interno quando, richiamato alla osservanza degli obblighi ad esso imposti per legge, persista a violarli.

Con deliberazione motivata del Consiglio centrale possono essere sciolti i Consigli direttivi delle Sezioni provinciali ed i Comitati direttivi delle Delegazioni comunali.

(È approvato).

Art. 6.

Tutte le cariche previste dall'ordinamento dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, comprese quelle di Commissario e di Ispettore, sono gratuite.

Ai componenti degli organi direttivi, ai Commissari ed agli Ispettori, che per l'espletamento delle loro funzioni debbano recarsi fuori del comune di residenza, possono essere corrisposti il rimborso delle spese di viaggio e la diaria stabilita per i funzionari dello Stato di grado VI.

(È approvato).

Art. 7.

Le disposizioni dell'articolo 4, comma 1^o, nn. 2 e 3, della legge 11 aprile 1938, n. 512, sono modificate come segue:

n. 2) un diritto di lire 200 su ogni licenza di uccellazione, escluse le licenze rilasciate agli osservatori ornitologici, e di lire 20 su ogni licenza di pesca in acque dolci;

n. 3) un diritto di lire 20 su ogni permesso di porto d'armi per uso di caccia.

BISORI. Desidero fare talune osservazioni su questo articolo 7. Conosco bene le benemeritenze dell'Ente per la protezione degli animali, e so quanto esso manchi di fondi. Osservo anche, incidentalmente, che in Italia la selvaggina diminuisce paurosamente perchè i cacciatori aumentano ogni anno in modo impressionante. Ora mi pare troppo poco aumentare solo da 10 a 20 lire i diritti dell'Ente sulle licenze di uccellazione, quando di uccellazione se ne fa fin troppa, mentre vi sarebbe necessità di una maggiore protezione degli animali. Poichè il costo della vita è aumentato all'incirca di 50 volte, ritengo, pertanto, che si dovrebbero portare i diritti sulle licenze di uccellazione dal 10 a 500 lire. Il diritto sulle licenze di pesca potrebbe invece essere conte-

nuto nelle 20 lire previste, mentre per il diritto sui permessi di porto d'armi per uso di caccia si dovrebbe analogamente rispettare il coefficiente di aumento di 50 volte, portandolo da 1 a 50 lire.

Con questi piccoli ritocchi si potrebbero aumentare effettivamente le entrate dell'Ente, senza aggravio eccessivo per i cacciatori.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Debbo solo fare osservare che il costo dei permessi di caccia è già abbastanza elevato. Comunque, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Bisori tendente a sostituire all'articolo 7, n. 2, alla cifra « 200 » l'altra « 500 » e al n. 3 alla cifra « 20 » l'altra « 50 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7, con le modifiche testè approvate. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 8.

Gli atti di liberalità fatti a favore dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di istituto

sono soggetti alla tassa fissa minima di registro ed ipotecaria.

(È approvato).

Art. 9.

Fino a quando non sarà approvato lo Statuto dell'E.N.P.A., l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente continueranno ad essere regolati dalle disposizioni vigenti.

(È approvato).

Art. 10.

Sono abrogate le disposizioni della legge 11 aprile 1938, n. 612, e del regio decreto 2 maggio 1939, n. 1284, contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,30.